

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE.

(Tar Lazio, Roma, Sez. III, BIS ordinanza n. **5642/2020** di Reg. Prov. Coll, pubblicata il 27.05.2020; Ricorso n. 6334/2019 di RG).

Si rende noto che con ordinanza collegiale pubblicata il 27.05.2020 n. 5642, il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha disposto l'integrazione del contraddittorio "*nei confronti di tutti i candidati dichiarati vincitori con la graduatoria finale*" impugnata con motivi aggiunti e approvata con Decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01.08.2019 n. 1205 e successivamente rettificata con decreto del Capo Dipartimento 07.08.2019 n. 1229, come da allegati elenchi, mediante "*pubblicazione dell'avviso su sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019*".

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:

T.A.R LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS; R.G. n. 6334/19.

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata:

Maria Antonia Rita Larocca (C.F LRCMNT64S68A149C) residente in Alberobello (BA); Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale Sicilia; sottocommissione n. 31.

c1) Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti:

decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01.08.2019 n. 1205, con cui è stata approvata la "*graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici*", bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017; relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegata; avviso del Capo Dipartimento 01.08.2019 n. 35372 di assegnazione ai ruoli regionali; decreto del Capo Dipartimento 07.08.2019 n. 1229, con cui è stata rettificata la graduatoria generale approvata con provvedimento del 01.08.2019; relativa graduatoria nominativa di merito allo stesso allegato; decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti in patente situazione di incompatibilità; Verbale n. 3 del 25.01.19;

c.2) Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso

D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati

ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici; provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso; provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale; giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente e relativo verbale di valutazione; in parte *qua* bando di concorso e DM n. 138/17; provvedimento M.I.U.R n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici della prova scritta e successive modificazioni; decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018 di nomina e composizione iniziale della Commissione; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

d1) Sunto dei motivi aggiunti

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

I. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.

La valutazione degli elaborati è assolutamente illogica ed inattendibile, come già censurato in ricorso e come dimostrato a mezzo di perizia tecnica di parte, redatta dal Prof. Vito Piazza, che attesta persino l'eccellenza degli elaborati della ricorrente, confermando l'irrazionalità del giudizio della Commissione.

In via subordinata II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 e 16 D.M. 3.8.17 n. 138. Violazione e falsa applicazione art. 35 D.lgs 165/01. Violazione e falsa applicazione art. 71 DPR 445/00. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere. Sviamento. Irrazionalità manifesta.

Alcuni Commissari versavano in situazioni di incompatibilità. In particolare il Dott. Marcucci, componente della Sottocommissione n. 12 in virtù di DDG 31.12.18 n. 2080, risulta aver preso parte in qualità di relatore, nell'anno antecedente alla indizione del concorso, al corso di preparazione alla selezione di cui si discute in assoluto spregio delle previsioni di cui all'art. 16 c. 2 lett. c) DM 138/2017. Lo stesso, peraltro, dal momento del conferimento dell'incarico sino ad oggi, risulta essere Sindaco del Comune di Alvignano (CE), conseguentemente, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi secondo quanto previsto dall' art. 16 c. 2 lett. a) DM cit.; dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 165/01 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Nelle stesse situazioni di incompatibilità per aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso risultano essere la dott.ssa Davoli e la dott.ssa Busceti. Posto che:

- in data 25.1.19 (verbale n. 3) si è tenuta in seduta plenaria la riunione volta, tra l'altro, ad individuare i criteri di valutazione degli elaborati mediante la relativa griglia di valutazione;
- che a tale riunione plenaria hanno partecipato anche “*le 37 sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttoriale 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche*” (cfr pag. 1 Verbale n. 3) di cui hanno fatto parte commissari incompatibili;
- non vi è dubbio che il DDG 31.12.18 n. 2080 risulti illegittimo e conseguentemente illegittimi i giudizi formulati dalle Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano o *ab origine* invalidi, perché adottati un organo illegittimamente costituito.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti sono affetti in via derivata dalla illegittimità già fatta valere con il ricorso introduttivo a carico degli atti presupposti ivi impugnati

d 1) Sunto dei motivi di ricorso:

I Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Difetto di motivazione. Violazione art. 97 Cost. Rep.

La valutazione operata è irrazionale ed inattendibile, una volta che la ricorrente ha riportato con riferimento a tutti e cinque i quesiti a risposta aperta il medesimo punteggio (pari ad 8,5 per ogni quesito) e ciò sebbene le domande presupponessero conoscenze ed approcci differenti e la modalità di attribuzione del punteggio dovesse essere operata secondo specifici criteri, ciascuno suddiviso in diversi indicatori con ben 32 scale di riferimento. È indubbio altresì il difetto di motivazione, poiché, pur non essendo nota la griglia di valutazione (non pubblicata), il punteggio conseguito, che certamente contrasta con le normale casistica ascrivibile alla soggettività della valutazione o alla discrezionalità tecnica, si sostanzia in una motivazione apparente, poichè stereotipata; il mero voto numerico, infatti, non consente di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione.

In via subordinata: II Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Irrazionalità manifesta.

Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è pari a 100 e la soglia di ammissione all'orale (70/100) supera il giudizio di sufficienza (che coerentemente in una valutazione in centesimi si sarebbe dovuto attestare sui 60/100 e non 70/100), sicchè risultano illegittime oltre che illogiche le previsioni inditive e regolamentari di cui all'art. 8 del bando, e 12 c. 2 del DM 138/17 che tale soglia prescrive.

III Violazione art. 97 Cost. Rep. Violazione art. 12 DPR n. 487/94 e dei generali principi di trasparenza e di imparzialità. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifeste.

Risulta illogica e irrazionale la specificazione e parametrizzazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, peraltro illegittimamente intervenuta soltanto nella seduta di cui al verbale n. 3 del 25.1.2019, e quindi non alla prima riunione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 12 DPR n. 487/94, e dopo l'espletamento delle prove scritte. Il primo ed il terzo criterio non sono oggettivabili, rimettendo sostanzialmente l'esito della loro applicazione alla sensibilità (e quindi all'arbitrio) del soggetto valutatore. L'attribuzione di punteggi è stata effettuata sulla base di una scala ad intervalli ridotti e comunque prescindendo dal numero di intervalli stessi; i criteri denotano inoltre una insita contraddittorietà determinata dalla scelta di una scala di valori a 4 intervalli, pur a fronte di 3 indicatori a due uscite ed uno a tre uscite.

IV. Violazione art. 10 e 11 DM n. 138/17. Violazione artt. 8 e 9 del bando.

Le prove scritte contrariamente, alla previsione indittiva, hanno comportato la risoluzione di un "caso", che doveva essere sottoposto al candidato unicamente durante la prova orale e che, ad ogni buon conto, imponeva ai concorrenti una disamina ed un approfondimento per il quale il totale del tempo a disposizione (150 minuti) non è risultato certamente sufficiente

V. Violazione art. 8 c 2 del bando. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.

La procedura è illegittima per mancanza di contestualità delle prove (svoltesi in Sardegna a distanza di due mesi dalla precedente); l'enorme divario temporale intercorso tra le due prove, inoltre, ha illegittimamente agevolato quei concorrenti che hanno partecipato alla seconda tornata degli scritti, una volta che i quadri di riferimento predisposti dal MIUR -da pubblicarsi, ex art. 9 del bando, il giorno antecedente la prova e contenenti tra l'altro le indicazioni bibliografiche e/o sitografiche per la prova in lingua- sono rimasti identici per entrambe le date, con evidente vantaggio per quei candidati che, svolta la prova il 13.12.18, hanno avuto a disposizione ben due mesi (e non un giorno!) per la preparazione dei quesiti in lingua.

d 2) Nei motivi aggiunti si è altresì formulata istanza ex art 116 cpa per l'accesso alla documentazione già richiesta con istanza 11.04.2019 e successivamente integrata con istanza 12.09.2019 e comunque per la sua acquisizione in via istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a, previa ove occorra declaratoria di illegittimità dell'avviso 4.10.2019 n. 43707 pubblicato sul sito istituzionale del MIUR.

e) Indicazione dei controinteressati

“Tutti i candidati dichiarati vincitori con la graduatoria finale del ricorso impugnata con i motivi aggiunti” approvata con decreto a firma del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01.08.2019 n. 1205 e rettificata con decreto del Capo Dipartimento 07.08.2019 n. 1229

f) Indicazione numero ordinanza

Con ordinanza collegiale 27.05.2020 n. 5642 di Reg. Provv. Cau., il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza BIS, ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami dei motivi aggiunti al ricorso n. 6334/19 Reg. Ric.

g) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero generale di ricorso e dell’anno di riferimento (R.G. 6334/2019) nella sottosezione “Ricerche”, “Ricorsi”, rintracciabile all’interno della pagina *Tribunali Amministrativi Regionali-Lazio- Roma*.

Si allegano al presente avviso:

- All. 1) Ordinanza Tar Lazio, Roma, Sez. III bis n. 5642/2020 di Reg. Prov. Coll.;
- All. 2) Motivi Aggiunti;
- All. 3) Ricorso introduttivo;
- All. 4) Elenco dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al decreto 01.08.2019 n. 1205;
- All. 5) Elenco dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al decreto 07.08.2019 n. 1229;
- All. 6) Ordinanza Tar Lazio, Sez. Terza BIS, n. 836/19;
- All. 7) Ricevuta di bonifico.

Lecce- Roma 08.06.2020

Avv. Giovanni Pellegrino

Avv. Valeria Pellegrino